



TRIBUNALE DI PERUGIA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Luca Semeraro, all'udienza del 14.5.2014, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con motivazione contestuale

nei confronti di RS

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 186 co.2 lett. c) e 2 bis del N.C.D.S. e succ. mod. ed int., per essersi posto alla guida del veicolo di proprietà, OMISSIS, in stato di ebbrezza, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (*1° prova tasso alcolemico 1,73 g/l*) e aver provocato un incidente stradale.

Accertato in territorio del Comune di MARSCIANO (PG) in data 22/07/2013.

Conclusioni: dopo la richiesta di decreto penale di condanna l'imputato ha chiesto applicarsi la pena di mesi 4 di arresto e € 1.500,00 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 da prestarsi presso il comune di Marsciano.

Il P.M. ha prestato il proprio consenso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Dopo la richiesta di decreto penale di condanna, il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha formulato richiesta di applicazione di pena nella misura di mesi 4 di arresto e € 1.500,00 di ammenda, con sostituzione la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 da prestarsi presso il comune di Marsciano, pena così determinata: pena base, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, mesi 6 di arresto e € 2.000 di ammenda, ridotta per il rito prescelto alla pena di mesi 4 di arresto e € 1.500,00 di ammenda.

Con sostituzione, ex artt. 186, comma 9-bis, C.d.S e 54, D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, della pena detentiva e pecuniaria con quella di 252 ore di lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso il comune di Marsciano.

Il P.M. ha prestato il consenso alla richiesta.

Il Giudice per le indagini preliminari ha fissato l'udienza camerale per la data odierna, nel corso della quale le parti comparse hanno concluso per l'accoglimento dell'istanza ex art. 444 c.p.p. All'esito della camera di consiglio, il Giudice per le indagini preliminari ha emesso la sentenza con motivazione contestuale.

Osserva, in primo luogo, il Giudice che non ricorrono le condizioni per un proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. attese le risultanze provenienti dall'informativa di p.g., dagli esami sulla quantità di sostanze alcoliche ingerite.

Dagli atti emerge che l'imputato, in Marsciano, in data 22/07/2013, si pose alla guida del veicolo OMISSIS, di sua proprietà, con un tasso alcoolemico rilevato nella prima prova pari a 1,73 gr/l.

Il Giudice rileva che è corretta la qualificazione giuridica del fatto.

Possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, atteso il corretto comportamento processuale e l'assenza di precedenti penali, prevalente sulla contestata aggravante. Corretto è altresì il calcolo della pena effettuato dalle parti e sopra riportato. La pena concordata è equa e congrua tenuto conto dei parametri ex art. 133 c.p.

Si applica pertanto a RS la pena concordata con il P.M. di mesi 4 di arresto e € 1.500,00 di ammenda, con conversione della pena nel lavoro di pubblica utilità per la durata di giorni 126, ai sensi dell'art. 186 c.d.s., presso il comune di Marsciano.

Il calcolo complessivo della conversazione va operato tenendo conto che un giorno di pena detentiva corrisponde ad un giorno di lavoro di pubblica utilità; quanto alla conversione dell'ammenda, ad ogni 250 euro corrisponde un giorno di sanzione del lavoro di pubblica utilità.

Per l'ulteriore criterio di conversione previsto dall'art. 54 comma 5 del d.lvo 274/2000 ("Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro"), si determinano in 252 le complessive ore di lavoro di pubblica utilità da svolgere da parte dell'imputato.

La conversione della pena nel lavoro di pubblica utilità è ammissibile non risultando che l'imputato ne abbia già usufruito.

Ritiene questo Giudice delle indagini preliminari che la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis c.d.s., che sussiste nei casi in cui l'imputato provoca un incidente stradale, non impedisca la conversione della pena nei casi in cui la circostanza aggravante sia equivalente o sub valente rispetto alle circostanze attenuanti.

Il contrario orientamento della Suprema Corte si fonda sul dato letterale dell'art. 186 comma 9 bis ("al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo ...").

È però possibile una interpretazione diversa che tenga conto in primo luogo che la sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità risponde alla finalità di rieducazione della pena prevista dalla Costituzione: proprio mediante il compimento di attività nell'ambito del sociale l'imputato comprende il disvalore penale della sua condotta. Si tratta di un sistema sanzionatorio che favorisce quindi il reinserimento sociale dell'imputato.

Pertanto, ciò che impedisce la sostituzione non è il mero verificarsi dell'incidente, ma l'oggettiva gravità del fatto che impone l'applicazione di una sanzione più grave ed afflittiva per l'imputato. Ma nei casi in cui tale oggettiva gravità, collegata al verificarsi dell'incidente, manchi, per l'assenza di danni a terzi, o per la presenza di danni non gravi a cose, o quando prevalgano gli aspetti soggettivi (quali quelli relativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), e tale minore gravità sia sancita dal giudizio di equivalenza o di sub valenza, non vi è ragione perché si applichi un regime sanzionatorio più adeguato alla finalità rieducativa della pena.

Va ricordato che in tema di recidiva vi sono orientamenti giurisprudenziali che escludono l'applicazione degli altri effetti della recidiva (ad es. per l'aumento ex art. 81 c.p.) nel caso di giudizio di equivalenza o sub valenza:

cfr. Cass. Sez. 5^a, **Sentenza** n. [9636](#) del 24/01/2011: In tema di reato continuato, il limite di aumento, ex art. 81 cod. pen., non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dalla legge nei confronti dei soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata, non è applicabile quando il giudice non abbia ritenuto la

recidiva reiterata concretamente idonea ad aggravare la sanzione per i reati in continuazione o in concorso formale, escludendone così in relazione ad essi l'applicazione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha concesso all'imputato l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, tra cui la recidiva specifica reiterata, che sostanzialmente è stata ritenuta non incidente in concreto sull'entità della pena).

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 54 del d.lvo 274/2000 si autorizza l'imputato a svolgere oltre 6 ore settimanali, fermo restando che la durata giornaliera della prestazione non può oltrepassare le 8 ore.

Inoltre, ai sensi dell'art. 186 comma 2 lett. c) e 2 quater c.d.s. deve applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella durata minima di anni 1.

Ai sensi dell'art. 186 comma 2 lett. c) c.d.s. deve altresì disporsi la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, essendo il veicolo di proprietà dell'imputato.

Essendo stata fissata l'udienza per la verifica dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis c.d.s., questo giudice sospende l'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo superiore a 6 mesi.

Può operarsi un'interpretazione estensiva del potere di sospensione delle sanzioni amministrative accessorie; ed invero, tale potere, in base ad una interpretazione letterale, è limitato alle sanzioni amministrative "ridotte" dopo l'udienza cd. di "verifica" dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Deve però osservarsi che con la sentenza (o il decreto penale) il giudice è tenuto ad applicare le sanzioni amministrative accessorie.

Può pertanto accadere che nelle more del giudizio, della sua definizione e della fissazione dell'udienza di verifica, l'imputato sconti un periodo di applicazione della sanzione amministrativa accessoria superiore a quello che può essere applicato all'esito dell'udienza di verifica, oppure che il veicolo sia acquisito al patrimonio dello Stato, mediante esecuzione della confisca. Ciò nonostante, all'esito dell'udienza di verifica, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida possa essere dimezzata e la confisca revocata.

Risponde dunque ad esigenze sistematiche e di economia dei mezzi giuridici, attribuire al giudice il potere di sospensione non solo in caso di proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento conclusivo dell'udienza di verifica (ipotesi nella pratica alquanto remota, posto che l'imputato ha interesse alla immediata definitività di quel provvedimento), ma più in generale già all'atto della pronuncia della sentenza (o del decreto penale di condanna) con la quale si applica la sanzione amministrativa accessoria. Ciò proprio per evitare effetti non più riparabili sui diritti dell'imputato, che potrebbe vedersi sottoposto ad una sanzione più lunga di quella definitivamente disposta o privato del bene.

Ai sensi dell'art. 9 bis dell'art. 186 d. lvo 285/1992, va incaricato il locale ufficio di esecuzione penale di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

P.Q.M.

Letti gli artt. 444 e ss. c.p.p., su richiesta delle parti, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, tenuto conto della riduzione per il rito, applica a RS la pena di mesi 4 di arresto e € 1.500,00 di ammenda, con sostituzione delle pene detentiva e pecuniaria, ex art. 186, comma 9-bis, D. L.vo n. 285/1992, con quella del lavoro di pubblica utilità per la durata di giorni 126 presso il comune di Marsciano.

Letto l'art. 54 comma 5 del d.lvo 274/2000, determina in 252 le complessive ore di lavoro di pubblica utilità da svolgere.

Letto l'art. 54, commi 3 e 4, del d.lvo 274/2000, autorizza l'imputato a svolgere oltre 6 ore settimanali, fermo restando che la durata giornaliera della prestazione non può oltrepassare le 8 ore.

Letto l'art. 186 comma 2 lett. c) c.d.s. dispone la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo OMISISS.

Letto l'art. 186 c.d.s. applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni 1.

Letto l'art. 186 comma 9 bis c.d.s. sospende l'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo superiore a 6 mesi e della confisca del veicolo fino all'udienza fissata per la verifica dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Letto l'art. 9 bis dell'art. 186 d. l.vo 285/1992, incarica il locale ufficio di esecuzione penale di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, li 14.5.2014.

Il Giudice per le indagini preliminari
Dott. Luca Semeraro